

Circolare esplicativa per i Comuni dell'Emilia-Romagna

Il 5 marzo 2012, alla presenza del Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della legge regionale n. 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata" (allegato 1).

Con l'attuazione della normativa regionale la Regione Emilia-Romagna, intende definire forme di cooperazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

In particolare, tale protocollo dà attuazione all'articolo 12¹ della legge regionale 11/2010 relativo all'efficacia del permesso di costruire, integrando di fatto la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). L'inizio dei lavori non potrà avvenire prima che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire.

¹ Art. 12

Efficacia del permesso di costruire

1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.

In sintesi, la norma regionale prevede ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza e della legalità nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori.

L'articolo 3 dell'allegato Protocollo indica l'impegno da parte delle Prefetture a considerare fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto di permesso di costruire nel settore dell'edilizia privata, rilasciato dai Comuni del territorio emiliano-romagnolo.

La documentazione viene rilasciata secondo le condizioni e le modalità indicate nell'articolo 3, secondo comma, del d.P.R. 252/1998. Qualora la richiesta venga indirizzata ad una Prefettura avente sede fuori della regione Emilia-Romagna dovrà essere segnalato che la richiesta viene avanzata in attuazione del presente Protocollo.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 252/1998, le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che riportino in calce apposita dicitura "antimafia" e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica e secondo le modalità già previste da tali enti, si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011.

I titolari delle imprese trasmetteranno la documentazione rilasciata dalla Prefettura al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, direttamente o tramite il committente, ferme restando eventuali ulteriori comunicazioni che la Prefettura ritenga di inviare direttamente al Comune stesso.

In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti con la legge regionale 26 novembre 2010 n. 11, la Regione Emilia-Romagna dà atto che sono tenute a richiedere la documentazione di cui sopra le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00.

La Regione dà atto, altresì, che per lavori di importo inferiore ad Euro 70.000,00 è sufficiente che l'imprenditore produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011, secondo le modalità di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/1998.

Nell'ambito dei controlli a campione previsti ai sensi della legge regionale n.31/2002, dovrà essere effettuata anche la verifica di veridicità delle dichiarazioni sopraindicate. Tale verifica verrà espletata attraverso l'inoltro di

una richiesta alla Prefettura-UTG competente per territorio, segnalando che la stessa è effettuata in attuazione del presente Protocollo.

Qualora emergano, a carico delle ditte verificate, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 252/1998, cause ostative al rilascio della certificazione antimafia, il Comune procederà alla immediata sospensione dei lavori, fino alla presentazione da parte del committente di documentazione prevista dall'articolo 12 della legge regionale n. 11/10.

Il citato Protocollo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e dalla data di pubblicazione avrà efficacia l'articolo 12 della legge regionale n. 11/2010.

Infine, si fa presente che Regione Emilia-Romagna e Prefetture concordano sull'opportunità di estendere i controlli antimafia ai soggetti che chiedono ai Comuni il permesso di costruire, quando i lavori previsti da tali permessi siano di rilevante entità economica.

A tale scopo, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI, si avvierà un gruppo di lavoro per definire l'ambito e le modalità di svolgimento delle verifiche antimafia.